CAMERA DEI DEPUTATI N. 2997-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **PORTATADINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 luglio 1988 (Stampato n. 677)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(GAVA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(RUGGIERO)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(PRANDINI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 luglio 1988

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987

Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2997 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 677), che viene allegata.

ALLEGATO.

La conclusione di un Accordo di navigazione marittima tra l'Italia e l'Algeria, dopo un negoziato protrattosi a lungo e particolarmente complesso, costituisce un risultato di notevole importanza nel quadro dei rapporti economico-commerciali tra i due Paesi, caratterizzati negli ultimi anni da una situazione che ha registrato una penalizzazione crescente degli armatori italiani nei traffici con l'Algeria.

Scopi specifici dell'Accordo sono quelli:

a) di offrire un quadro normativo preciso allo svolgimento dei traffici marittimi tra l'Italia e l'Algeria, che assumono un'importanza sempre più rilevante in quanto aumenta l'interscambio tra i due Paesi;

b) di assicurare una partecipazione equilibrata delle compagnie di navigazione dei due Paesi ai traffici, correggendo lo squilibrio attualmente esistente.

Quest'ultimo scopo viene perseguito, come viene specificato all'articolo 4, affidando agli armatori delle due parti di prendere le misure necessarie per l'organizzazione del traffico nel quadro di una Conferenza da costituire, secondo i princìpi del Codice di condotta delle Nazioni Unite sulle Conferenze marittime, che prevede la nota ripartizione dei carichi 40/40/20.

In linea con il Codice di condotta, come viene specificato all'articolo 2, sono esclusi i trasporti di merci alla rinfusa.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 sono state formulate avendo a mente e nel rispetto della normativa comunitaria e, segnatamente, del Regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e Paesi terzi.

Le altre disposizioni dell'Accordo prevedono:

che i noli vengano fissati al livello più basso possibile dal punto di vista commerciale (articolo 5). Si tratta di una disposizione insistentemente richiesta da parte algerina, che ricalca anche se in modo incompleto un'analoga disposizione del Codice di condotta che richiamava tuttavia anche il diritto degli armatori ad un equo profitto;

il riconoscimento reciproco dei documenti di bordo e della gente di mare (articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14);

le questioni di giurisdizione (articolo 15);

l'assistenza ed il soccorso (articolo 16);

la soluzione delle controversie (articoli 17 e 18);

la cooperazione nei settori dell'assistenza tecnica e della formazione professionale (articolo 19).

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, ultimo comma, dell'accordo steso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*